

## FAQ 11.

### **Quesito:**

Chiediamo di confermare se la Categoria OS30, ricopribile con la Categoria OG11, può essere ricoperta in Avvalimento sulla base del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici n. 50/2016 che vieta l'avvalimento sia per la Categoria OS30 che per la Categoria OG11.

### **Risposta:**

Si conferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento sia per la Categoria OS30 che per la Categoria OG11.

Tale conferma discende dall'analitica lettura dell'Art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 che così recita: *“Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'[articolo 216, comma 15](#).”* Nella fattispecie quindi, in attesa dell'entrata in vigore di detto decreto, ed in applicazione della norma transitoria continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80](#) che non vietano espressamente il ricorso all'avvalimento per dette categorie.

Si ricorda comunque che, sempre ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs.50/2016 *“.....L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'[articolo 80](#) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”* ed inoltre, in riferimento al comma 9 del medesimo articolo si ricorda che *“In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'[articolo 52](#) e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori”*.

Lucca, li 14 Luglio 2016

IL RUP